

## COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  
ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM. - 1 ^  
VARIAZIONE, D'URGENZA, AL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2024-2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE (DUP).**

\* \* \*

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di VALDAONE:

- preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 53 del 21.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 54 del 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e nota integrativa;
- che con deliberazione n. 14 di data 30.05.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2022.
- Che con deliberazione n. 15 dd. 26.01.2024 la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024–2026;
- rilevato che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario incide sia in parte corrente che in parte straordinaria;
- considerato quindi che con la presente variazione viene modificato conseguentemente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-

2026 e ciò sia per la parte finanziaria che per la parte del quadro delle opere pubbliche;

- considerato che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario complessivo e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui gli art. 162 e 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m.;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”;
- visto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- visto l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e comma 3 il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie di variazione appositamente elencate;
- visto l'art. 186, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
- visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

- vista e analizzata la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale comprensiva degli allegati Allegato A) – Variazione di Bilancio “Entrata”, Allegato B) – Variazione di Bilancio “Spesa”, Allegato C) – Elenco delle Spese di investimento con i relativi mezzi di finanziamento; Allegato D) – Equilibri di Bilancio;
- viste le motivazioni espresse in merito all'urgenza del provvedimento;
- visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato anche il bilancio di previsione 2024-2026;
- che le variazioni proposte comportano modifiche al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto della normativa vigente,
- che sono ritenute valide e giustificate le ragioni dell'urgenza espresse nella bozza di delibera;
- che la variazione pareggia e viene quindi rispettato l'equilibrio di bilancio come risulta dai dati di competenza di seguito esposti:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026			
IMPORTO DELLE VARIAZIONI			
ENTRATE	Esercizio		
	2024	2025	2026
<b>Avanzo di amministrazione applicato</b>	€ -	€ 0	€ 0
Allegato A) maggiori entrate	€ 26.400,00	€ -	€ -
Allegato A) minori entrate	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VARIAZIONE POSITIVA</b>	<b>€ 26.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
SPESE	Esercizio		
	2021	2022	2023
Allegato B) maggiori spese	€ 26.400,00	€ -	€ -
Allegato A) minori entrate	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>€ 26.400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

soggetto alle condizioni appena illustrate in ordine all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di VALDAONE con oggetto **“ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM. - 1 ^ VARIAZIONE, D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).”**.

Addì, 31 gennaio 2024

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. William Bonomi

